

Tribunale di Pavia, 15 dicembre 2009 – Pres. Annamaria Oddone – Est. Balba.

Elezioni comunali – Elettorato passivo – Causa di incompatibilità di cui all'art. 63 comma 1 n. 2 del d.lgs. 267/2000 fra la carica di consigliere comunale e quella di presidente di Onlus – Sussistenza.

Sussiste un potenziale conflitto di interessi e, quindi, la causa di incompatibilità di cui all'art. 63 comma 1, n. 2 del d.lgs. 267/2000 fra la carica di consigliere comunale e quella di presidenza di Onlus la cui attività concerne la gestione del servizio di trasporto di soggetti fragili, atteso che la sopravvivenza di tale ente è collegata al pagamento del servizio svolto dalla stessa per il comune. (mb) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

omissis

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 69 d.lgs 267/2000 C. G., premesso:

- Che in data 6 e 7 giugno 2009 si sono svolti nel Comune i comizi elettorali per elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- Che in data 25.6.2009, con delibera 15 il consiglio Comunale valutava le condizioni di eleggibilità ed incompatibilità dei neo eletti e gli contestava incompatibilità in quanto presidente della P.A. Croce Azzurra Onlus gestore del servizio di trasporto sociale a favore di soggetti fragili per conto del Comune;
- Che successivamente il Comune gli assegnava termine per osservazioni, rassegnate in data 15.7.2009;
- Che in data 25.7.2009 con delibera 19 il Consiglio non convalidava la propria nomina, adiva il Tribunale di Pavia onde ottenere l'accertamento della insussistenza della causa di incompatibilità.

A sostegno del ricorso evidenziava:

I. violazione della procedura prevista dall'art. 69 cit. per non essergli stato assegnato il termine di gg. 10 per eliminare l'incompatibilità successivamente alla presentazione delle proprie difese in sede amministrativa;

II. insussistenza dell'incompatibilità per le seguenti ragioni: 1) le disposizioni che prevedono incompatibilità, in quanto limitative del diritto costituzionale di elettorato passivo, sono di stretta interpretazione: 2) l'art. 63, comma 1, n. 2 del TUEL, nel prevedere l'incompatibilità con la carica di consigliere di colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune, richiede quale condizione necessaria la sussistenza di reale e concreto conflitto di interesse, richiede che l'eletto sia titolare di specifico e proprio interesse contrapposto a quello dell'ente, portatore di interesse economico particolare suscettibile di entrare in conflitto con l'interesse dell'ente: 3) associazione è Onlus, senza scopo di lucro che svolge attività con finalità sociali: 4) la carica di presidente è gratuita.

All'udienza del 15.12.2009 i procuratori del ricorrente, presenti, discutevano la causa ed il Tribunale decideva la stessa dando lettura del dispositivo.

La domanda non è fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.

In primo luogo occorre osservare come il Comune abbia correttamente osservato la procedura seguita per le contestazioni delle incompatibilità dall'art. 69 TUEL.

Con comunicazione prot. 3469 del 6.7.2009, notificata in pari data al ricorrente, il Comune assegnava al medesimo termine di 10gg per formulare osservazioni o eliminare la causa di incompatibilità.

Nessuna disposizione normativa impone che il termine per la rimozione dell'incompatibilità sia concesso successivamente alla presentazione delle osservazioni.

Il Comune ha rispettato la procedure ed il ricorrente, convinto della fondatezza della propria

tesi ha presentato le osservazioni scritte ma ha deciso, legittimamente in quella sede (ma ora non può dolersene sotto il profilo procedurale), di non rimuovere la situazione di incompatibilità.

Quanto al merito si osserva:

IL CASO.it

- l'art. 63, comma 1, n. 2 del TUEL, prevede l'incompatibilità con la carica di consigliere di colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune;
 - nel caso di specie la PA Croce azzurra svolge, a seguito di convenzione (stipulata non solo dal Comune ma da altri enti locali), il servizio di trasporto di soggetti fragili di spettanza comunale;
 - per lo svolgimento del servizio è previsto il pagamento di un compenso a carico degli enti locali con quota capitarla per abitante oltre a quote speciali per determinati trasporti;
 - a carico degli enti locali anche le riparazioni dei mezzi utilizzati per i trasporti (proprietari anche dei mezzi concessi in comodato alla PA);
 - sussiste nel caso di specie un potenziale conflitto di interesse in quanto l'eletto, appare titolare di specifico e proprio interesse economico particolare suscettibile di entrare in conflitto con l'interesse dell'ente: Infatti la stessa sopravvivenza della Onlus presieduta dal ricorrente è collegata al pagamento del servizio svolto dalla stessa per il Comune e tutti gli altri enti convenzionati, l'attività, pur finalizzata a fini sociali ha rilievo economico restando sullo sfondo la circostanza che la Onlus non ha fine di lucro o che la Carica di presidente non sia retribuita;
 - il conflitto che causa l'incompatibilità è volto a prevenire interessenze tra le diverse cariche onde evitare che le scelte effettuate dall'amministratore pubblico non siano, anche solo potenzialmente, rivolte in via esclusiva alla cura dell'interesse collettivo;
 - nel caso di specie è competenza propria del Consiglio comunale la decisione su convenzioni con altri enti locali e l'affidamento di servizi mediante convenzione (art. 42 lett. c) ed e)).
- Conclusivamente il Collegio, ritiene sussistere la causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 2 TUEL e, in considerazione della correttezza della procedura seguita dall'ente e dalla volontà dell'odierno ricorrente di non rimuovere l'incompatibilità come permesso dalla suddetta disposizione normativa, respinge il ricorso.

Nulla sulle spese in mancanza di contraddittori costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando sul presente ricorso, così decide:

respinge il ricorso;

nulla sulle spese.

Così deciso in Pavia nella camera di consiglio del 15.12.2009